

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DI CUI
ALL'ART. 92 DEL D. LGS. N. 163/2006 COSÌ COME MODIFICATO
DALL'ART. 13 BIS DELLA LEGGE N. 11/2014.

SOMMARIO

Articolo	OGGETTO
1	Oggetto del regolamento
2	Ambito oggettivo di applicazione
3	Ambito soggettivo di applicazione
4	Conferimento degli incarichi al personale dipendente o a soggetti esterni all'ente
5	Contenuto della progettazione
6	Quantificazione del fondo incentivante per la progettazione e l'innovazione
7	Ripartizione dell'incentivo di progettazione interna tra le diverse figure dell'ente
8	Termini di consegna degli elaborati progettuali e penalità in caso di accertato ritardo
9	Liquidazione della quota parte del fondo per incentivo di progettazione interna -
10	Abilitazione all'esercizio della professione
11	Polizza assicurativa a favore dei dipendenti incaricati della progettazione
12	Responsabilità
13	Proprietà dei progetti
14	Disciplina di casi particolari - Fondo incentivante per perizie di variante e suppletive
15	Orario di lavoro e spese accessorie
6	Norme abrogate
17	Rinvio dinamico
18	Entrata in vigore

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione e di ripartizione al personale dipendente dell'ente della quota parte del "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" (nella misura dell'80% delle risorse finanziarie ivi incluse) per la liquidazione dei cd. "incentivi di progettazione interna", tenuto fermo il vincolo di destinazione della restante quota parte di detto fondo (nella misura del 20%) riservata all'acquisto, da parte di questa amministrazione, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
2. Il "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" indicato al precedente comma 1 deve essere costituito, mediante gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici nella misura massima del 2% (due per cento) dell'importo preventivato posto a base di gara di un'opera pubblica o di un lavoro pubblico, comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione (cd. "oneri riflessi"), in relazione a quanto disposto dall'art. 93, commi Ibis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, del Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e succ. modif. (d'ora in poi definito "Codice dei contratti" o "D. Lgs. n.163/2006"), nel testo inserito dall'art.13-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. Tale "*fondo per la progettazione e l'innovazione*", pertanto, sarà costituito mediante la creazione di un apposito capitolo nel bilancio di previsione, il quale sarà finanziato tramite gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori pubblici negli stati di previsione della spesa o nello stesso bilancio di previsione dell'amministrazione.
4. In particolare:
 - ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, 1'80% delle risorse finanziarie del suddetto "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" deve essere ripartito (e liquidato) a favore del personale interno dell'amministrazione, per ciascuna opera pubblica o lavoro pubblico effettivamente progettata/o ed eventualmente affidata/o, realizzata/o e collaudata/o, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, trasposti ed esplicitati nel presente regolamento;
 - ai sensi dell'art. 93, comma 7-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, il restante 20% delle risorse finanziarie del suddetto "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" deve essere destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
5. Ai sensi dell'art. 93, commi 7-bis e 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, la percentuale effettiva di incentivo da liquidare a favore del personale interno per le funzioni/attività svolte ed indicate nel successivo art. 3, è stabilita dal presente regolamento anche in relazione all'effettivo rispetto dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto.

Art. 2

Ambito oggettivo di applicazione

1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, ai fini della costituzione del "*fondo per la*

progettazione e l'innovazione" indicato al precedente art. 1, per lavori pubblici si intendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica previste in progetti di opere pubbliche redatti dai tecnici dipendenti dell'ente e che risultino approvati dall'organo competente dell'amministrazione comunale ai sensi di legge.

2. Sono esclusi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7-ter, 2° periodo, del D. Lgs. n.163/2006, ai fini della costituzione del fondo, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio indisponibile e disponibile dell'ente.
3. Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi, quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme del presente regolamento se i lavori assumono rilievo economico superiore al 50% (cinquanta per cento) in applicazione analogica a quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del D. Lgs. n.163/2006, salvo che, secondo le caratteristiche specifiche dell'appalto, i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto ai servizi o alle forniture, che costituiscano l'oggetto principale del contratto.
4. In ragione dell'abrogazione del comma 6 dell'art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006, le attività di redazione ed approvazione degli atti di pianificazione urbanistica comunque denominati non concorrono alla formazione del citato "fondo per la progettazione e l'innovazione" nella misura a suo tempo prevista, il quale disponeva che: "Il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato è ripartito, con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 5 tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto."

Art. 3

Ambito soggettivo di applicazione

1. I soggetti dipendenti dell'ente destinatari della ripartizione dell'incentivo da finanziare con il "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" sono:
 - a) il tecnico dipendente nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che svolge, per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione e del collaudo, le funzioni di cui all'art. 10 del Codice dei contratti e di cui all'art. 9 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti;
 - b) gli eventuali dipendenti nominati "collaboratori tecnici e amministrativi del RUP" per la fase di progettazione e di appalto dei lavori e che svolgono, durante detta fase, le funzioni di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP;
 - c) i tecnici dipendenti che hanno redatto gli studi di fattibilità ed i progetti delle opere pubbliche e/o dei lavori pubblici indicati al precedente art. 2;
 - d) il tecnico dipendente nominato "Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori" [CSP: con mansione di progettista del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) qualora detto PSC sia obbligatorio ai sensi di quanto disposto dall'art. 90, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e succ. modif., da redigere ai sensi dell'art. 100 dello stesso D.Lgs. n. 81/2008;
 - e) il tecnico dipendente nominato Direttore dei Lavori che svolge le funzioni previste dagli artt. 119, comma 2 e 130, del D. Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 148 del D.P.R. n. 207/2010;
 - f) gli eventuali dipendenti nominati "assistenti del Direttore dei Lavori" (anch'essi facenti parte dell'Ufficio di Direzione Lavori istituito ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. n. 207/2010), che svolgono le funzioni di Direttore Operativo e/o di Ispettore di Cantiere ai sensi, rispettivamente, degli artt.149 e 150 del D.P.R. n.207/2010

- g) il tecnico dipendente nominato "Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori" (CSE), designato ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. f) e dell'art. 92 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
- h) il tecnico dipendente nominato "collaudatore" dei lavori pubblici realizzati dall'appaltatore ai sensi di quanto disposto dall'art. 141 del D. Lgs. n. 163/2006 e dalla Parte II, Titolo X, del D.P.R. n. 207/2010 (coincidente con il Direttore dei Lavori per le opere pubbliche per le quali non è previsto il rilascio del "certificato di collaudo provvisorio" ma il solo rilascio del "certificato di regolare esecuzione" ai sensi dello stesso art.141, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006) ovvero, anche il tecnico dipendente che sia stato incaricato del collaudo statico/strutturale delle opere appaltate qualora, in base alle caratteristiche tipologico/strutturali e di entità delle opere da eseguire, detto specifico tipo di collaudo sia prescritto ai sensi di legge.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7-ter, 6° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., per tutte le attività previste nel presente regolamento, l'incentivo che può essere corrisposto al singolo dipendente nel corso di un anno solare non può superare l'importo del 50% (cinquanta per cento) del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.
3. In caso di approvazione di "perizia di variante e suppletiva" in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 161 del D.P.R. n. 207/2010, essendo in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività di progettazione e di valutazione tecnico-amministrativa da parte del RUP, nonché di prestazioni da svolgere in fase esecutiva dal Direttore dei Lavori e dal collaudatore, l'incentivo va riconosciuto pienamente agli aventi titolo (in funzione, ovviamente, delle attività effettivamente svolte dal personale dipendente) sull'importo aggiuntivo di stima (maggior costo calcolato a prezzi di progetto e con l'aggiunta degli eventuali nuovi prezzi concordati con il D.L.) approvato con la stessa perizia di variante e suppletiva (senza depurare il ribasso offerto dall'appaltatore) considerando, quindi, l'importo di perizia (al lordo del ribasso offerto) dell' "atto di sottomissione" ovvero, qualora l'incremento di spesa superi il "quinto d'obbligo" contrattuale, dell' "atto aggiuntivo al contratto principale", ai sensi di quanto previsto dall'art. 161, comma 4, 3° e 4° periodo, del D.P.R. n. 207/2010), salva l'applicazione delle riduzioni di cui al successivo art. 9 per le ipotesi di mancato rispetto dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

Art. 4

Conferimento degli incarichi al personale dipendente o a soggetti esterni all'ente

1. Nell'ambito del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici predisposto dal competente organo dell'amministrazione (ed approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione) ai sensi dell'art. 128 del Codice dei contratti e delle ulteriori norme regolamentari attuative, viene individuato, di volta in volta, il progetto da redigere all'interno dell'ente, funzionale alla successiva approvazione e realizzazione di un'opera pubblica o dei lavori pubblici inclusi in detti strumenti programmatici.
2. Con il provvedimento consiliare di cui al comma precedente con cui si approva il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici viene individuato, altresì, il tecnico dipendente in servizio che svolgerà le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il quale, qualora ricorrano i motivi di incompatibilità previsti dalle vigenti norme di legge o di regolamento, deve essere un soggetto diverso dal tecnico

progettista incaricato o da incaricare. Il RUP deve possedere i requisiti e la prescritta competenza/abilitazione professionale a svolgere tale ruolo secondo quanto previsto dall'art. 10 del Codice dei contratti e dall'art. 9 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti.

3. Per ogni opera o lavoro da progettare e da realizzare, il RUP nominato, prima dell'avvio dell'attività di studio di fattibilità/progettazione, deve indicare, con proprio atto:
 - i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e, infine, di collaudo delle opere eseguite;
 - le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni professionali esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamentari in materia, in funzione dei carichi di lavoro dei dipendenti dell'ente e delle professionalità presenti o meno nell'ente in relazione ai lavori da appaltare.
4. In caso di carenza in organico di personale tecnico all'interno dell'amministrazione in possesso delle prescritte abilitazioni, ovvero di difficoltà nel rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal D.P.R. n. 207/2010, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze (casi che dovranno essere accertati e certificati dal RUP), l'amministrazione potrà affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, alla direzione lavori e al collaudo, ai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), *f-bis*), g) ed h), del D. Lgs. n. 163/2006.
5. La liquidazione dell' "incentivo di progettazione interna" al personale dipendente dell'ente dovrà tenere conto degli incarichi affidati all'esterno dell'ente stesso ai sensi del precedente comma e sarà commisurato all'effettiva partecipazione dei dipendenti alle varie fasi di progettazione e alle varie funzioni. In particolare, ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, 7° periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.
6. Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati all'ufficio competente in materia di progettazione di lavori pubblici, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

Art. 5

Contenuto della progettazione

1. La progettazione di opere e lavori pubblici si articola, di regola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva.
2. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti nei commi 3, 4, e 5 dell'art. 93 del Codice dei contratti, nonché nella Parte II, Titolo II, del Regolamento di attuazione del codice dei contratti, sono di norma necessari per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, il RUP nella fase di

progettazione qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritenga le prescrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 93 del D. Lgs. n. 163/2006 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle. E' consentita altresì l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omissivo e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), del citato art. 93.

Art. 6

Quantificazione del fondo incentivante per la progettazione e l'innovazione

1. In ragione di quanto disposto dall'art. 93, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., il "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" è costituito dalle somme derivanti dagli stanziamenti previsti e finanziati per la realizzazione dei lavori pubblici e/o delle opere pubbliche indicati/e al precedente art. 2, nella misura del 2% (due per cento) dell'importo preventivato posto a base di gara di un'opera pubblica o di un lavoro pubblico.
2. Non partecipano alla costituzione del "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio indisponibile e disponibile dell'ente.
3. La quantificazione e la liquidazione a favore dei dipendenti dell'ente della quota parte del fondo per "incentivo di progettazione" sarà fatta distintamente per ciascuna opera o lavoro progettata/o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. In particolare, ai sensi dell'art. 93, comma 7-ter, 7° periodo, del D.Lgs. n.163/2006 e succ. modif., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento da parte del dirigente o del responsabile di servizio preposto alla struttura competente, costituiscono economie.
4. Ai sensi dell'art. 93, comma 7-quater, del D.Lgs. n. 163/2006, il restante 20% (venti per cento) di tutte le risorse finanziarie incluse nel "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" deve essere destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 7

Ripartizione dell'incentivo di progettazione interna tra le diverse figure dell'ente

1. Il riparto dell'incentivo del fondo per la progettazione e l'innovazione avviene in base alle percentuali di cui al successivo comma 3.
2. Nel caso in cui il personale interno abbia svolto le sole funzioni di RUP, con affidamento all'esterno di tutte le restanti funzioni, potranno essere liquidati gli "incentivi di progettazione interna" relativi alle attività del RUP (e dei suoi eventuali collaboratori tecnici e amministrativi qualora vi siano figure interne all'ente che abbiano supportato le attività del RUP) nelle misure percentuali indicate nel successivo comma 3 incrementate nella percentuale del 50%, in ragione dell'obbligo di coordinamento e di controllo dell'operato degli incaricati soggetti esterni all'ente e delle conseguenti responsabilità amministrative, erariali, civili e penali in capo allo stesso RUP (e agli eventuali suoi collaboratori).
3. Il riparto percentuale degli "incentivi di progettazione" della quota parte del "*fondo per la*

progettazione e l'innovazione" connessa alla specifica opera pubblica o allo specifico lavoro pubblico, è così diversificato tra i vari soggetti dipendenti dell'ente, in funzione delle diverse funzioni/attività effettivamente svolte dagli stessi:

	Funzione / attività svolta	Percentuale
A	Responsabile Unico del Procedimento	40
B	Redattore studio fattibilità	5
C	Redattore progetto preliminare	5
D	Redattore del progetto definitivo	5
E	Redattore del progetto esecutivo	5
F	Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	5
G	Direttore dei Lavori(inclusi gli eventuali assistenti: Direttori Operativi e Ispettori di Cantiere	5
H	Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE)	5
I	Collaudatore	5
L	Collaboratori tecnici e amministrativi del RUP	20
		100

4. Qualora il lavoro pubblico (o l'opera pubblica) da realizzare non richieda la preventiva redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e, quindi, per la redazione del progetto da porre a base di gara (di livello definitivo o esecutivo) non occorre preventivamente individuare la figura del Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e, conseguentemente, neppure la figura del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per quanto disposto dall'art. 90, commi 3, 4 e 5, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. modif. [e, quindi, dovrà essere l'impresa esecutrice/appaltatrice a dover redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) in tutt'uno con il Piano Operativo di Sicurezza (POS)], le corrispondenti quote percentuali di "incentivo di progettazione" indicate nel precedente comma 3 devono essere ripartite fra alcuni dei restanti soggetti indicati nello stesso comma 3 e, in particolare, come segue:
- a) la quota di incentivo spettante al Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) deve essere ripartita fra il RUP (e gli eventuali suoi collaboratori tecnici ed amministrativi) e tutti i progettisti di ogni livello di progettazione (preliminare e/o definitiva e/o esecutiva) redatta ed approvata;
 - b) la quota di incentivo spettante al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) deve essere liquidata a favore del Direttore dei Lavori in quanto è tale figura che, ai sensi di legge, deve svolgere le corrispondenti funzioni/attività in materia di sicurezza nella fase esecutiva dei lavori.
5. Nessun compenso per "incentivo di progettazione interna" è dovuto al personale dipendente per le funzioni/attività indicate al precedente comma 3 che siano state affidate a professionisti e/o a soggetti esterni all'ente, fatto salvo quanto indicato al precedente comma 2 (in relazione all'incentivo spettante al RUP e agli eventuali suoi collaboratori tecnici e amministrativi qualora tutte le attività progettuali, la direzione lavori ed il collaudo siano stati svolti da soggetti esterni all'ente).

6. Le aliquote percentuali indicate nel precedente comma 3 sono fra loro cumulabili sul singolo soggetto che abbia effettivamente svolto due o più delle funzioni/attività ivi indicate, fatti salvi i casi di incompatibilità di alcune delle suddette funzioni/attività in capo a una singola persona.
7. Ai fini della individuazione dei soggetti dipendenti dell'ente elencati al precedente comma 3 (che svolgono le funzioni/attività ivi indicate), si intende:
 - a) per progettista, Direttore dei Lavori e collaudatore: rispettivamente, il tecnico o i tecnici dipendenti dell'ente che hanno redatto il progetto preliminare e/o definitivo e/o esecutivo (tecnici che nell'ambito delle competenze professionali connesse al proprio profilo professionale assumono la responsabilità della progettazione firmando i relativi elaborati); tecnici incaricati della redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC); tecnici incaricati della direzione dei lavori e/o del collaudo dell'opera (per il rilascio del "certificato di regolare esecuzione" o, in alternativa, del "certificato di collaudo provvisorio");
 - b) per collaboratori tecnici del RUP: il tecnico o i tecnici dipendenti dell'ente che redigono elaborati di tipo tecnico/descrittivo facenti parte del progetto da approvare per l'appalto dell'opera, su disposizione del RUP (a supporto delle attività del RUP o in condivisione con il RUP) e/o su disposizione dei tecnici di cui alla precedente lettera a) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, ed altro, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale e/o di quanto stabilito dall'ente negli atti amministrativi con cui si conferiscono gli incarichi alle varie figure che partecipano al processo di progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo della specifica opera pubblica;
 - c) per collaboratori amministrativi del RUP: gli altri componenti dell'ufficio tecnico dipendenti dell'ente (o di altro eventuale ufficio dell'ente che collabora con i propri tecnici) che hanno contribuito alla redazione degli elaborati progettuali ed amministrativi da approvare per l'appalto dell'opera pur non sottoscrivendone gli elaborati.
8. La materiale corresponsione (liquidazione) dell' "incentivo di progettazione" è disposta dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti dell'ente.
9. Ai sensi dell'art. 93, comma 7 ter, 8° e ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., gli "incentivi di progettazione" non sono liquidabili a favore del personale delle amministrazioni aggiudicatrici con qualifica dirigenziale: pertanto, in ragione delle caratteristiche di questa amministrazione, la quale è priva di qualifiche dirigenziali, ai sensi delle vigenti norme in materia di personale della Pubblica Amministrazione si stabilisce che gli "incentivi di progettazione interna" previsti dal presente regolamento potranno essere liquidati al responsabile del settore interessato.

Art. 8

Termini di consegna degli elaborati progettuali e penalità in caso di accertato ritardo

1. Con il provvedimento di incarico vengono stabiliti i termini per la conclusione del procedimento di redazione del progetto.
2. In caso di mancato rispetto dei termini per cause ascrivibili ed imputabili al personale dipendente dell'ente, si applica una "penale" riducendo il fondo per "incentivo di progettazione" nella misura del 5% (cinque per cento) per ogni mese di ritardo.

Art. 9

Liquidazione della quota parte del fondo per incentivo di progettazione interna Prestazione parziale

1. Nell'ipotesi di prestazione parziale per volontà dell'Amministrazione e non per responsabilità del personale dipendente (qualora, ad esempio, l'Amministrazione decida di interrompere la progettazione di un'opera) la somma liquidabile dell'incentivo sarà pari all'80% dell'incentivo dovuto in caso di svolgimento completo delle prestazioni, con ricalcolo proporzionale delle specifiche percentuali per le singole attività di cui all'art. 7, comma 3.
2. Nei casi di cui al precedente comma, le aliquote percentuali possono essere cumulate (sommate) sul singolo soggetto che abbia effettivamente svolto due o più delle funzioni/attività per le quali è previsto l'incentivo.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. modif., la liquidazione dell' "incentivo di progettazione interna" deve tenere conto dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.
4. In particolare, qui di seguito, si stabiliscono i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, depurati del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore (si considera, cioè, ai fini della riduzione dell' "incentivo di progettazione interna" l'incremento del costo contrattuale, applicando il ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore sui prezzi unitari di progetto o sui nuovi prezzi concordati con il Direttore dei Lavori).
5. Ai fini dell'applicazione di quanto indicato nel precedente comma 4 in relazione alla dovuta riduzione delle risorse finanziarie a fronte di incrementi dei tempi previsti, si precisa che non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi aggiuntivi conseguenti a sospensioni concesse per l'approvazione delle "varianti in corso d'opera" ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del D.Lgs. n. 163/2006 (è esclusa l'ipotesi della variante in corso d'opera da approvare per errori od omissioni progettuali: in tal caso si dovranno considerare gli incrementi temporali ai fini della riduzione degli incentivi).
6. Per il calcolo delle riduzioni da doversi applicare alla quota complessiva di "incentivo di progettazione interna" da liquidare al personale dipendente in base al presente regolamento, qualora ricorrano le condizioni indicate nei precedenti commi 3, 4 e 5, si devono applicare i criteri di seguito indicati:
 - a) la riduzione dell'"incentivo di progettazione interna" in relazione agli incrementi dei costi dell'opera (anche se derivanti dall'approvazione delle "varianti in corso d'opera" indicate nel precedente comma 5- **N.B.: l'art. 93, comma 7-ter, 4° periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 non disapplica la riduzione dell'incentivo per i costi aggiuntivi derivanti da "varianti in corso d'opera", ma solo per gli incrementi dei tempi di esecuzione dei lavori derivanti da "varianti in corso d'opera"**), avviene in proporzione lineare all'incremento dei costi: cioè la quota complessiva di "incentivo di progettazione interna" da liquidare al personale dipendente viene ridotta nella stessa misura percentuale corrispondente alla misura percentuale di incremento dei costi verificatasi alla fine dei lavori rispetto all'importo contrattuale originario stipulato con l'appaltatore, al netto del ribasso d'asta offerto dall'appaltatore e dell'I.V.A. dovuta ed al lordo dell'incremento degli oneri di sicurezza;
 - b) la riduzione dell' "incentivo di progettazione interna" in relazione agli incrementi dei tempi di esecuzione dell'opera [non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi aggiuntivi conseguenti a sospensioni o proroghe concesse per l'approvazione delle "varianti in corso d'opera", mentre è esclusa l'ipotesi della variante in corso d'opera da

approvare per errori od omissioni progettuali: in tal caso si dovranno considerare gli incrementi temporali ai fini della riduzione degli incentivi], avviene in proporzione lineare all'incremento dei tempi di esecuzione dell'opera: cioè la quota complessiva di "incentivo di progettazione interna" da liquidare al personale dipendente viene ridotta nella stessa misura percentuale corrispondente alla misura percentuale di incremento dei tempi di esecuzione dei lavori verificatasi rispetto alla durata temporale prevista nel contratto stipulato con l'appaltatore, calcolata non tenendo conto dei tempi aggiuntivi conseguenti a sospensioni o proroghe concesse per l'approvazione delle "varianti in corso d'opera" indicate nel precedente comma 5.

Art. 10

Abilitazione all'esercizio della professione

1. I progetti di opere pubbliche e di lavori pubblici sono redatti dall'ufficio tecnico comunale (o in parte da tecnici dipendenti dell'amministrazione e in parte da tecnici liberi professionisti: in tal caso la quota di incentivo viene calcolata solo sulle prestazioni rese dai tecnici comunali ai sensi del combinato disposto dei precedenti Artt. 7 e 9) e sono firmati da dipendenti abilitati all'esercizio della professione.
2. Il RUP deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 10, commi 5 e 6, del Codice dei contratti pubblici e dall'art. 9, comma 4, del Regolamento di attuazione del codice dei contratti.
3. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, se sono in servizio presso l'amministrazione, ovvero hanno ricoperto incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed hanno svolto e collaborato ad attività di progettazione.

Art. 11

Polizza assicurativa a favore dei dipendenti incaricati della progettazione

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 90, comma 5, del Codice dei contratti e dell'art. 270 del Regolamento di attuazione del codice dei contratti, l'amministrazione provvede, a fare data dal contratto stipulato con l'appaltatore dell'opera pubblica o dei lavori pubblici da realizzare, a contrarre garanzia (polizza) assicurativa per la copertura dei rischi professionali a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, sostenendo l'onere del premio assicurativo con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa specificatamente previsti dall'amministrazione.
2. L'importo da garantire non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per l'approvazione delle "varianti in corso d'opera" di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006 qualora determinate da errori od omissioni progettuali.

Art. 12

Responsabilità

1. I titolari degli incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dall'amministrazione comunale in conseguenza di errori ed omissioni del progetto preliminare, definitivo o esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

Art. 13

Proprietà dei progetti

1. I progetti elaborati dall'ufficio tecnico, restano di proprietà piena ed esclusiva dell'amministrazione comunale, la quale può farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 14

Disciplina di casi particolari - Fondo incentivante per perizie di variante e suppletive

1. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di progetto stralcio del progetto esecutivo generale, il fondo incentivante è pari allo 0,25 per cento della spesa preventivata nello stralcio.
2. Se l'amministrazione richiede l'elaborazione di un progetto generale di massima e il progetto esecutivo ripartito in più parti, il fondo incentivante è pari allo 0,15 per cento sul progetto generale di massima ed all'ordinaria percentuale sui singoli progetti esecutivi.
3. In caso di approvazione di "perizia di variante e suppletiva" in corso d'opera, ammissibile ai sensi di legge (art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e art. 161 del d.P.R. n. 207/2010), il "*fondo per la progettazione e l'innovazione*" è incrementato sull'importo aggiuntivo di stima (maggior costo calcolato a prezzi di progetto e con l'aggiunta degli eventuali nuovi prezzi concordati con il D.L.) approvato con la stessa perizia di variante e suppletiva (senza depurare il ribasso offerto dall'appaltatore) considerando, quindi, l'importo di perizia (al lordo del ribasso offerto) dell' "atto di sottomissione" ovvero, qualora l'incremento di spesa superi il "quinto d'obbligo" contrattuale, dell' "atto aggiuntivo al contratto principale", ai sensi dell'art. 161, comma 4, 3° e 4° periodo, del d.P.R. n. 207/2010).

Art. 15

Orario di lavoro e spese accessorie

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

Art. 16

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.
2. In particolare, con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il previgente "Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna", il quale era stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del ai sensi dell'art. 48 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., nonché ogni altra disposizione in materia con il, presente regolamento contrastante.

Art. 17

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione ai approvazione.

2. I criteri di riparto e di liquidazione degli "incentivi di progettazione interna" al personale dipendente dell'ente indicati nel presente regolamento si applicano ai progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del d.P.R. n. 207/2010) successivamente alla data del 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90).
3. Gli "incentivi di progettazione interna" relativi a progetti di opere pubbliche o di lavori pubblici che siano stati approvati (ovvero che siano stati verificati e/o validati con esito positivo ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n.163/2006 e della Parte II, Titolo II, Capo II, del D. P. R. n. 207/2010) antecedentemente alla data del 19 agosto 2014, vengono liquidati secondo le previgenti disposizioni normative del Codice dei contratti pubblici e secondo le norme del previgente "Regolamento comunale per la ripartizione e la liquidazione del fondo incentivante di progettazione interna" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del ____ ai sensi dell'art. 48 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., a cui si rimanda.